### X LEGISLATURA 22<sup>^</sup> Seduta Martedì 28 giugno 2016

Deliberazione n. 122 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009,

n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica,

didattica e sociale nelle aziende agricole).

Presidente: Nicola Irto

Consigliere - Questore: Giuseppe Neri Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 18, assenti 13

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente gli undici articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 18, a favore 18 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 4 luglio 2016

IL SEGREYARIO Vv. Maria Stefania Lauria)

Allegato alla deliberazione n. 122 del 28 giugno 2016

### X LEGISLATURA

### LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2009, N. 14

(NUOVA DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA,

DIDATTICA E SOCIALE NELLE AZIENDE AGRICOLE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 giugno 2016.

Reggio Calabria, 1 luglio 2016

IL PRESIDENTE (Nicola Irto)



#### **RELAZIONE**

La legge 7 aprile 2014, n. 56, ha dettato disposizioni in materia di città metropolitane, province, unione e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art.1 co. 8587); ha individuato le funzioni fondamentali delle province; ha disposto che lo Stato e le regioni secondo le rispettive competenze, attribuiscano le funzioni diverse da quelle fondamenta" (art, 1, co. 89); ha disciplinato gli effetti dell'attribuzione di funzioni in relazione al trasferimento del personale, dei beni e dì ogni altro rapporto attivo e passivo (art. 1, co. 96); ha dato avvio ad un radicale processo di riforma, con la ridefinizione strutturale e funzionale del sistema delle autonomie locali, in particolare per quanto riguarda le province.

La Regione Calabria. in attuazione della succitata legge n. 56/2014, ha avviato il processo di riordino delle funzioni rientranti nelle materie di propria competenza, e, in particolare, con la legge regionale 22 giugno 2015, n.14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56), nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 89, della legge n. 5612014, ha disposto, fra l'altro che la Regione Calabria, riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle province in base alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).

In esecuzione della legge regionale 22 giugno 2015, n.14, sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta regionale n.369 del 24 settembre 2015: «Legge regionale 22 giugno 2015. n' 14 - Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014. n. 56: Adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale»;
- Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari n. 11746 del 29 ottobre 2015: «Lr. n.14 del 22/612015 -Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge n.56 del 7/412014: adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale - Disposizioni attuative della DGR n. 369 del 24/912015. Definizione della micro-organizzazione "UOT – funzioni territoriali"».

Tra le funzioni amministrative riassunte dalla Regione Calabria per effetto della legge regionale 22 grugno 2015. n. 14. e dei provvedimenti sopra specificati, vi sono le funzioni in materia di agriturismo a suo tempo trasferite alle province in base alla legge regionale 12 agosto 2002. n. 34.

Appare, pertanto, opportuno adeguare il testo normativo di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole) allo scopo di renderlo conforme al nuovo assetto scaturente dalla suindicata riassegnazione alla

Regione Calabria delle funzioni amministrative già in capo alle province in materia di agriturismo, e, a tal fine, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* "Ari alla presente deliberazione. quale parte integrante della stessa, recante "Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2009t n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)".

Più in dettaglio, con l'articolo 1 del disegno di legge regionale si intende modificare l'articolo 13 della l.r. n. 14/2009:

- sostituendo ogni riferimento, in esso contenuto, arie province, e ai relativi uffici, con il riferimento all'Amministrazione regionale;
- prevedendo una unica commissione regionale, e un unico elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, in luogo delle commissioni e degli elenchi provinciali contemplati nell'attuale formulazione;
- modificando la composizione della commissione avente il compito di curare la tenuta dell'elenco, in modo tale da porre al vertice della stessa, in luogo della figura politica (assessore provinciale) attualmente prevista, una figura burocratica (dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura), in considerazione della natura gestionale della funzione amministrativa relativa alla tenuta dell'elenco in questione.

Analogamente. con gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del disegno di legge regionale si intende modificare, rispettivamente, gli articoli 12, 14, 15, 16, 17, 19, 31 della I.r. n. 14/2009, espungendo ogni riferimento. in essi contenuto, alle province e ai relativi uffici, e sostituendolo, ave necessario, con i corrispondenti riferimenti all'Amministrazione regionale.

L'articolo 9 del disegno di legge regionale prevede che, in sede di prima applicazione, nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di Agriturismo, di cui all'articolo 13, come modificato dal disegno di legge medesimo, sono inseriti i soggetti iscritti negli elenchi provinciali tenuti ai sensi dell'articolo 13 come attualmente vigente.

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'amministrazione, per come previsto nell'articolo 10 del disegno di legge.

Infine, l'articolo 11 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quella della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Tabella 1: oneri finanziari

Il disegno di legge regionale in epigrafe. per il contenuto del quale si rinvia all'allegato «8», si prefigge di adeguare il testo normativo della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole) allo scopo di renderlo conforme al

nuovo assetto scaturente dalla rassegnazione alla Regione Calabria - per effetto della legge regionale 22 giugno 2015, n.14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56) - delle funzioni amministrative in materia di agriturismo che erano state a suo tempo trasferite alle province in base alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).

Tale adeguament.o normativo consiste, in particolare, nella modifica degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 31 della I.r. n. 14/2009, mediante l'espunzione dì ogni riferimento, in essi contenuto, alle province, e ai relativi uffici, e la sostituzione, ove necessario, con i corrispondenti riferimenti all'Amministrazione regionale.

In forza della succitata I.r. n. 14/2015 e dei provvedimenti amministrativi (Deliberazione della Giunta regionale n, 369 del 24 settembre 2015 e Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari n. 11746 del 29 ottobre 2015) assunti in attuazione della stessa, la Regione Calabria è titolare delle predette funzioni amministrative in materia di agriturismo e le esercita mediante i propri uffici e mediante le risorse, umane e finanziarie, riassegnate alla Regione in virtù dei predetti provvedimenti.

Il testo normativo di cui alla proposta dì legge regionale in esame, contemplando solo modifiche ordinamentali e procedimentali nell'ambito dell'esercizio delle suindicate funzioni in materia di agriturismo. non determina, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

### Tabella 1: copertura finanziaria

Come esposto al precedente paragrafo, la proposta di legge in esame si prefigge di adeguare il testo normativa della legge regionale n. 1412009 alle intervenute disposizioni in materia di riordino delle funzioni amministrative. Le disposizioni non comportano automatismi di spesa ma aggiornano la normativa in materia di agriturismo, in modo da costituire il quadro di riferimento normativo all'utilizzo degli strumenti di programmazione cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020.

E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 4 luglio 2016

## Art. 1 (Modifiche all'articolo 12)

- 1. L'articolo 12 della I.r. n. 14/2009 è così modificato:
- a) al comma 1 le parole ", organizzato su base provinciale" sono soppresse;
- b) al comma 2 le parole "Le Province organizzano e curano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione organizza e cura";
- c) al comma 4 la parola "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

## Art. 2 (Modifiche all'articolo 13)

- 1. L'articolo 13 della l.r. n. 14/2009 è così modificato:
- a) nella rubrica la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale";
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Presso la Regione è istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, alla cui tenuta provvede un'apposita commissione, composta da:
- a) il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;
- c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.
- La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese, comunque denominati.";
  - c) i commi 2 e 3 sono abrogati;
- d) al comma 4 le parole "provinciale per l'agriturismo" sono sostituite dalle seguenti: "del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo";
- e) al comma 5 la parola "provinciale", dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "regionale";
- f) al comma 6 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale";
- g) al comma 7 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale":
- h) al comma 9 la parola "Provincia", dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "Regione".

## Art. 3 (Modifiche all'articolo 14)

- 1. L'articolo 14 della l.r. n. 14/2009 è così modificato:
- a) al comma 1 la parola "provinciale", dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "regionale";
  - b) al comma 1bis le parole: "alla Provincia," sono soppresse;
- c) al comma 5 la parola "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

## Art. 4 (Modifiche all'articolo 15)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. n. 14/2009 è così modificato:
- a) la parola "Provincia", dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "Regione".

## Art. 5 (Modifiche all'articolo 16)

- 1. L'articolo 16 della l.r. n. 14/2009 è così modificato:
  - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Il Programma annuale d'intervento della Regione è adottato dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con le associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione, ed è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione. Il Programma contiene:
- a) la perimetrazione delle zone d'intervento;
- b) le iniziative agrituristiche in atto con l'indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge;
- c) le proposte d'intervento da realizzare.";
  - b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

## Art. 6 (Modifiche all'articolo 17)

- 1. L'articolo 17 della l.r. n. 14/2009 è così modificato:
- a) al comma 2 le parole: "da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale" sono soppresse;
- b) al comma 4 le parole "regionale per l'agriturismo" sono sostituite dalle seguenti: "del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo";
  - c) al comma 5 le parole: "dalle Province e" sono soppresse.

# Art. 7 (Modifiche all'articolo 19)

- 1. L'articolo 19 della l.r. n. 14/2009 è così modificato:
  - a) al comma 1:
- 1) le parole "Le Amministrazioni provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione";
- 2) la parola "accertano", dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "accerta";
- b) al comma 2 la parola "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione";
  - c) il comma 4 è abrogato.

## Art. 8 (Modifiche all'articolo 31)

- 1. L'articolo 31 della I.r. n. 14/2009 è così modificato:
- a) al comma 4 le parole "Dipartimento Agricoltura, all'Osservatorio regionale e alla Provincia competente territorialmente" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 17".

## Art. 9 (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, di cui all'articolo 13 della l.r. n. 14/2009, come modificato dall'articolo 1, sono inseriti i soggetti iscritti negli elenchi provinciali soppressi con l'entrata in vigore della presente legge.

# Art. 10 (Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 11 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.